



REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

composta dai magistrati

Roberto BENEDETTI Presidente;

Alessandro FORLANI Consigliere;

Carla SERBASSI Consigliere;

Ottavio CALEO Referendario;

Marinella COLUCCI Referendario (relatore);

Giuseppe LUCARINI Referendario;

Nella Camera di consiglio del 3 aprile 2020, svolta in modalità da remoto ex art. 85, comma 3, lett. e) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, emergenza epidemiologica COVID-19

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e s.m.i., con cui è stato approvato il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con le successive modificazioni ed integrazioni

(TUEL);

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie con le quali sono state approvate le linee-guida per la redazione, da parte degli organi di revisione economicofinanziaria degli enti locali, delle relazioni di cui alla sopra richiamata legge n. 266/2005, concernenti rendiconti degli 2015-2018 i esercizi (n. 22/SEZAUT/2016/INPR 29/SEZAUT/2016/INPR e n. (2015),n. 6/SEZAUT/2017/INPR (2016),16/SEZAUT/2018/INPR (2017),n. n. 12/SEZAUT/2019/INPR (2018);

VISTE le relazioni-questionario predisposte dall'Organo di revisione del Comune di Sperlonga (LT) sui rendiconti per gli esercizi dal 2015 al 2018;

VISTA la richiesta istruttoria, prot. Cdc n. 782 dell'11/02/2020;

VISTA la risposta del comune di Sperlonga, prot. Cdc n. 1690 dell'11/03/2020, a firma congiunta dell'Organo di revisione e del Responsabile dei servizi finanziari, e relativi allegati;

RAVVISATA la necessità di provvedere allo svolgimento della camera di consiglio nelle forme da remoto stante la prosecuzione, fino al 15 aprile 2020, delle limitazioni, disposte dal Segretariato generale, su conforme avviso del Presidente dell'Istituto, all'accesso nelle sedi centrali e regionali della Corte dei conti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e salvaguardare la salute dei lavoratori, secondo le linee di indirizzo da ultimo aggiornate con circolare n. 11 del 20 marzo 2020, recante "Misure organizzative urgenti in attuazione della legislazione emergenziale in relazione alla pandemia da Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19)";

VISTA l'ordinanza n. 7/2020 con cui il Presidente, per le ragioni sopra esposte, ha convocato la Sezione per un'Adunanza da svolgersi mediante collegamento da remoto (attraverso lo strumento di comunicazione *Skype for business*) in data 3 aprile 2020; RITENUTA la legittimità delle Adunanze da remoto (con collegamento dei Magistrati del Collegio dalla propria abitazione) ex art. 85, comma 3, lett. e) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, emergenza epidemiologica COVID-19, (secondo quanto già espresso dal

Consiglio di Stato nel parere n. 571 del 10 marzo 2020) ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo finanziario sugli enti locali di competenza della Sezione, avendo garantito il contraddittorio in forma cartolare con l'Amministrazione interessata e la collegialità della decisione;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 84, comma 6 dello stesso d.l. n. 18/2020 secondo cui "Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge" nonché l'art. 85, comma 1 dello stesso decreto in forza del quale "le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applicano, in quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni recate dal presente articolo, a tutte le funzioni della Corte dei conti";

DATO ATTO che il collegamento è avvenuto a mezzo della piattaforma "Skype for business" e che ciascun Magistrato si è collegato con la dotazione informatica dalla propria abitazione;

UDITO il relatore, Referendario dott.ssa Marinella Colucci.

PREMESSO CHE

a seguito dell'esame dei questionari sul rendiconto di gestione per gli esercizi dal 2015 al 2018, è stata svolta un'attività istruttoria, volta ad acquisire informazioni e chiarimenti in merito:

- alla tardiva approvazione dei rendiconti 2017 e 2018, rispetto ai termini di cui all'art. 227 del TUEL (deliberazione consiliare n. 19 del 18 maggio 2018; deliberazione consiliare n. 11 del 24 maggio 2019);
- alla liquidità dell'Ente, tenuto conto che negli esercizi 2015/2018 i fondi cassa finali sono sempre pari a 0,00 euro;
- al reiterato ricorso all' anticipazione di tesoreria;

- allo sforamento dei parametri di deficitarietà, di cui al D.M. 18/02/2013 (n. 2, 3, 4, 7, 9) e al D.M. 28/12/2018 (2.8, 3.2 e indicatore relativo all' effettiva capacità di riscossione);
- agli equilibri di bilancio;
- al FCDE, accantonato a consuntivo negli esercizi in esame;
- alle misure adottate dall'Ente per la gestione della mole dei residui, sia passivi che attivi;
- all'accantonamento a titolo di Fondo contenzioso;
- al riconoscimento di debiti fuori bilancio;
- al FPV e al mancato rispetto dei cronoprogrammi di spesa;
- al mancato rispetto dei tempi di pagamento, di cui al d.lgs. n. 231/2002.

Con successiva nota prot. Cdc n. 1690 dell'11/03/2020, l'Ente ha fornito gli elementi istruttori richiesti, come di seguito meglio evidenziato.

Ciò posto, il Magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l'Ente si è già instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sul comune di Sperlonga (LT) all'esame del Collegio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Si fa presente che la legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. L'art 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti

sulla gestione finanziaria degli enti locali", il quale prevede che "Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti". Ai fini della verifica in questione, la magistratura contabile deve accertare che "i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente". In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio" e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria". Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in

forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso al comma 1 dell'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci di questa Corte suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Sezione è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

In linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e continuità nelle verifiche di bilancio, più volte enunciati nelle linee guida della Sezione delle autonomie di questa Corte (cfr., da ultimo, delibere n. 12/SEZAUT/2019/INPR

e n. 19/SEZAUT/2019/INPR), la verifica in esame è stata svolta su una pluralità di esercizi contabili, in modo da evidenziare fenomeni significativi e potenzialmente in grado di incidere sugli equilibri di bilancio.

Particolare attenzione è stata posta agli aspetti della gestione finanziaria connessi all'armonizzazione contabile la quale, sebbene ormai avviata da alcuni anni, fa registrare, ancora oggi, molteplici problematiche applicative.

2. Irregolarità della gestione finanziaria.

All'esito dell'istruttoria condotta, sono emerse le seguenti criticità.

2.A. Tardiva approvazione dei rendiconti 2017 e 2018.

In merito alla tardiva approvazione dei rendiconti 2017 e 2018, rispetto ai termini di cui all'art. 227 del TUEL, rispettivamente approvati con delibera consiliare n. 19 del 18 maggio 2018 e n. 11 del 24 maggio 2019, l'Ente dichiara che:

In relazione alla tardiva approvazione dei rendiconti, si rappresenta la particolare situazione del Comune di Sperlonga che ha un servizio finanziario in convenzione con i comuni di Monte San Biagio e Campodimele e allora anche Ventotene. Pertanto in detti anni la sovrapposizione della necessità di dover approvare il bilancio di esercizio e i conti consuntivi dei comuni convenzionati, i cui servizi sono inoltre convenzionati e pertanto vi è la difficoltà di poter interloquire con gli altri responsabili, ha comportato sicuramente una difficoltà alla predisposizione degli atti. Comunque detti atti sono stati predisposti nei tempi ed il Consiglio Comunale per l'approvazione del Rendiconto di gestione per l'esercizio 2017 è stato convocato il 26.04.2018 (vedi allegato) e si è tenuto il 18.05.2018, la prima seduta ritenuta utile dalla Conferenza dei capigruppo per la celebrazione del Consiglio, mentre il Consiglio Comunale per l'approvazione del Rendiconto di gestione per l'esercizio 2018 è stato convocato il 29.04.2019 (vedi allegato) e si è tenuto il 24.05.2019, la prima seduta ritenuta utile della Conferenza dei capigruppo per la celebrazione del Consiglio.

Tutto ciò essendo il Consiglio Comunale un'assise di un piccolo Comune, la cui composizione è fatta di persone che prestano volontariamente la loro opera a favore della comunità nelle funzioni elettive e a volte non è semplice trovare la disponibilità di tutti per la celebrazione di un Consiglio Comunale.

Si rammenta, in proposito, che il termine previsto dall'articolo 227 del TUEL è stato stabilito dalla legge in considerazione della rilevanza che l'approvazione del rendiconto riveste nell'intero "ciclo di bilancio" dell'ente locale. Il rendiconto, infatti, oltre a costituire il documento attraverso il quale l'amministrazione dimostra i risultati della gestione trascorsa, costituisce un imprescindibile riferimento per gli eventuali interventi sulla gestione in corso d'esercizio e per la successiva programmazione finanziaria.

Si rammenta, altresì, la previsione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 che, con l'introduzione del comma 2-bis nel corpo dell'articolo 227 del TUEL, ha esteso alla mancata approvazione del rendiconto nei termini di legge la procedura di cui all'art. 141 del TUEL.

Si invita, dunque, l'Ente ad attivarsi nell'adozione di tutte le misure propedeutiche e strumentali alla redazione del rendiconto in tempi tali da consentirne l'approvazione da parte del Consiglio comunale entro i termini previsti dall'articolo 227 del TUEL, già in occasione della prossima approvazione del rendiconto 2019.

Con riserva di futura verifica sui prossimi questionari.

2.B. Carenza di liquidità dell'Ente.

Dall'esame della documentazione agli atti, si rileva una forte criticità legata alla carenza di liquidità dell'Ente, posto che in tutti gli esercizi esaminati, dal 2015 al 2018, il fondo cassa al 31/12 è sempre pari a zero.

In proposito, l'Ente fa presente che migliorare la propria situazione di liquidità è uno degli obiettivi prioritari a cui sta lavorando e che, tra le misure in corso, vi è quella di potenziare il recupero dell'evasione e dell'elusione tributaria. In particolare, evidenzia quanto segue:

Attualmente per tali recuperi sono stati attivati:

- I Ruoli coattivi fino anno imposta 2013 (IMU ed ex ICI)
- I Ruoli coattivi fino anno imposta 2015 (Tassa Rifiuti)
- I Ruoli coattivi fino anno 2016 (Sanzioni codice della Strada) ed in corso attività istruttoria per l'anno 2017.
- Accertamenti, in corso di riscossione, per Imu anni 2014-2015 (€ 878.424,00) e Tasi anno 2014 (€ 72.737,00).

Però l'obiettivo primario dell'Amministrazione è quello di ridurre ulteriormente lo spazio temporale tra l'entrata prevista per i vari tributi ed il riscosso, velocizzando l'emissione dei ruoli e degli accertamenti, anche se, purtroppo, non è possibile concentrare l'emissione in un breve lasso di tempo al fine di non ottenere l'effetto boomerang del mancato pagamento per impossibilità dei contribuenti che già si trovano in un periodo di forte crisi oggi ancor più aggravata dalla situazione creata dal CORONAVIRUS.

Sicuramente a regime gli effetti del potenziamento dell'attività di recupero dell'evasione determineranno un aumento della liquidità.

Comunque l'ufficio provvederà a sollecitare i responsabili di servizio a prevedere per la riscossione delle entrate proprie, forme e modalità tali da velocizzare gli incassi stessi, oltre a collaborare sempre più al miglioramento della programmazione della spesa in relazione all'effettiva disponibilità liquida delle somme da spendere.

Ciò posto, si invita l'Ente ad attivarsi proficuamente rispetto a quanto sopra dichiarato, adottando ogni misura utile a tale fine; si rammenta l'importanza di una solerte gestione della riscossione dei tributi, al fine di non procrastinare l'adempimento degli

obblighi tributari che, come noto, sono vincolati a ineludibili doveri di solidarietà (articolo 23 della Costituzione), comportando anche potenziali sperequazioni rispetto a chi osserva tempestivamente e scrupolosamente gli obblighi medesimi (vd. deliberazioni Sezione regionale controllo per il Veneto n. 224/2018/PRSE e n. 63/2019/PRSP).

Si rammenta, altresì, che anche la Corte costituzionale ha evidenziato come una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate sia elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come «bene pubblico» funzionale «alla valorizzazione della democrazia rappresentativa» (sentenza n. 184 del 2016; nello stesso senso, sentenze n. 247 e n. 80 del 2017; da ultimo, sentenza n. 51/2019). Un'efficiente e ordinata attività di riscossione consente, difatti, all'Ente una maggiore disponibilità di risorse, utili ad erogare migliori e maggiori servizi alla comunità amministrata, garantendo, nel contempo, una migliore programmazione finanziaria e delle attività da porre in essere (vd. deliberazione Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 334/2019/PRSE).

È necessario, dunque, che l'Ente si adoperi nell'azione di "risanamento" degli equilibri di cassa, adottando, allo stesso tempo, un atteggiamento prudenziale nel determinare la copertura delle spese in bilancio.

Con riserva di ogni futura verifica sui prossimi rendiconti.

2.C. Reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Strettamente collegato alla criticità della carenza di liquidità sopra evidenziata è il reiterato ricorso all'istituto dell'anticipazione di tesoreria.

L'Ente, sul punto, riferisce di voler introdurre azioni volte, in particolare, al potenziamento dell'attività di recupero dell'evasione, unitamente ad un miglioramento della programmazione della spesa.

Riferisce, inoltre, che la situazione dell'anticipazione di tesoreria al 31/12/2019 è la seguente:

Anno	Anticipazione max accordata	Anticipazione al 1 gennaio anno successivo		
2015	2.264.545,00	1.119.277,34		
2016	2.142.715,35	1.116.860,40		
2017	1.891.427,54	598.838,33		
2018	2.036.918,15	874.634,99		
2019	2.159.592,30	948.408,06		

Stante la forte criticità in parola, che non pare ridursi nel corso del 2019, aggravata dal fatto che il ricorso all'anticipazione di tesoreria si è verificato per n. 365 gg. l'anno dal 2015 al 2018, con rilevanti quote non restituite entro il 31/12 e con interessi passivi che, di conseguenza, continuano a maturare, è importante che l'Ente tenga a mente che qualora il ricorso all'anticipazione di tesoreria sia reiterato nel tempo – e per numerosi (nel caso di specie, tutti) i giorni nel corso dell'esercizio – ciò potrebbe essere sintomo di latenti squilibri nella gestione finanziaria (anche derivanti da difetti di programmazione finanziaria o da sovrastima delle entrate correnti) nonché mascherare forme di finanziamento a medio o lungo termine.

L'istituto dell'anticipazione di tesoreria ha, difatti, carattere eccezionale e deve essere utilizzato per il superamento di crisi di liquidità meramente temporanee e non divenire mezzo ordinario e fisiologico di gestione per il pagamento delle spese.

L'utilizzo improprio dell'anticipazioni di tesoreria (e delle entrate vincolate) può rappresentare, in sostanza, una elusione dell'art. 119 Cost., che consente di ricorrere ad indebitamento solo per finanziare le spese di investimento.

Si fa presente, inoltre, che, ai sensi dell'art. 148, commi 2 e 3, del TUEL, "2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n.196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:

- a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
- b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
- c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi;
- d) aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali.

3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono attivare le procedure di cui al comma 2".

L'Ente, pertanto, è chiamato a proseguire nell'analisi e nel monitoraggio delle cause che hanno determinato gli squilibri nella gestione di cassa, individuando l'origine degli scompensi prodotti rispetto al bilancio di competenza, distinguendo i risultati ottenuti fra parte corrente, conto capitale e partite di giro e, in termini analoghi, per quelli derivanti dalla gestione dei residui.

Con riserva di ogni futura verifica sui prossimi rendiconti.

2.D. Sforamento dei parametri di deficitarietà.

L'Ente, nel corso del periodo in esame, ha sforato diversi parametri di deficitarietà, quali:

PARAMETRI DEFICITARI	2014	2015	2016	2017
2) Volume dei residui attivi di nuova formaz. prov. dalla gest. di	S S	2013	S S	S S
competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle				
risorse a titolo di fondo speriment. di riequilibrio di cui all'art. 2				
del D.L. n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'art. 1,				
com. 380 della L. 24 dic. 2012 n. 228, superiori al 42 % rispetto ai				
valori di accert. delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi				
gli accert. delle predette risorse a tit. di fondo sperimentale di				
riequilibrio o fondo sol.				
3) Amm. dei residui attivi prov. dalla gest. dei residui attivi e di	S	S	S	S
cui al tit. I e al tit. III superiore al 65 %, ad esclusione eventuali				
residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio				
di cui all'art. 2 del D.L. n. 23 o di fondo di solidarietà all'art. 1				
com. 380 della L. 24 dic. 2012 n. 228, rapportata agli accert. della				
gestione di competenza delle entrate dei medesimi tit. I e III ad				
esclus. degli accert. delle predette risorse a tit. di fondo sper. di				
riequilibrio o sol.				
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo	S	S		
I superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente				
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da	N	S		
contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate				
correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di				
gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che				
presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo				
restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204				
del tuoel con le modifiche di cui all'art. 8, com. 1 della L. 12 nov.				
2011, n. 183, a decorrere dall'1 gen. 2012;				
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di	\mathbf{S}	\mathbf{S}	S	
tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate				
correnti				

PARAMETRI DEFICITARI 2018

VOCI	Dati
Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	N
Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	S
Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	S
Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	N
Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell¿1,20%	N
Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell¿1%	N
[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	N
Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)	S

In proposito, l'Ente dichiara quanto segue:

Per quanto riguarda, le misure adottata dall'Ente, per il superamento della criticità di cui ai parametri 2 e 3, relativamente sia ai residui attivi di nuova formazione e sia a quelli degli anni pregressi, è importante precisare che tali residui riguardano principalmente le sanzioni al codice della strada. Le misure adottate, al fine del miglioramento, del rapporto tra le sanzioni codice della strada accertate e quelle riscosse, sono sicuramente l'implementazione delle risorse umane addette a tale attività con procedure informatiche più efficienti. L'obiettivo è di arrivare a riscuotere nell'anno in corso la maggior parte delle sanzioni elevate nell'anno precedente e anticipare ancora di più l'emissione dei ruoli relativi alle sanzioni non pagate.

Per quanto concerne il punto 4, dei parametri deficitari, e cioè il volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I, tale parametro è rientrato nella norma negli anni successivi (2016-2017-2018).

In merito al punto 7, consistenza dei debiti di finanziamento, lo stesso è stato nella norma nel 2014, sforava nel 2015, ed è rientrato nella norma nel periodo 2016-2017-2018.

Per il punto 9, esistenza di anticipazioni di tesoreria non rimborsate, si ribadisce quanto evidenziato al punto 2 della presente nota.

Per quanto riguarda l'indicatore 2.8 dei parametri deficitari 2018, concernente l'effettiva capacità di riscossione, si rinvia a quanto già evidenziato per le misure adottate ed in corso di adozione e si rinvia al punto 2 sopra citato.

Per l'indicatore 3.2 vedi punto 9 dei parametri deficitari 2018, concernente Anticipazioni chiuse solo contabilmente, rinviando anche per esso a quanto indicato al punto 2 sopra citato

Per l'indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47% si rinvia a quanto già evidenziato al punto 2.

Ciò posto, si fa presente, in via preliminare, che il superamento anche di un solo parametro di deficitarietà strutturale, soprattutto se reiterato per più esercizi, costituisce una criticità che richiede la tempestiva adozione di concrete misure correttive da parte dell'Ente, utili a garantire l'eliminazione delle cause che hanno generato lo sforamento.

Nel caso di specie, peraltro, le criticità maggiori si ricollegano alla carenza di liquidità, al cospicuo ricorso all'anticipazione di tesoreria e all'incapacità di riscossione

dell'Ente, come sopra evidenziate, che sono i punti che maggiormente si attenzionano, ai fini di un loro scrupoloso esame da parte non solo degli organi tecnici, ivi incluso l'Organo di revisione, ma anche degli organi politici, tenuto anche conto della prossima approvazione del rendiconto 2019.

Con riserva di ogni ulteriore verifica sui prossimi questionari.

2.E. Accantonamento a titolo di FCDE nel risultato di amministrazione 2018.

In merito all'accantonamento a titolo di FCDE a consuntivo 2018, l'Ente chiarisce che ha fatto ricorso al metodo cd. semplificato e che:

Si fornisce il seguente calcolo del FCDE in relazione ai dati relativi al conto consuntivo 2018 secondo il metodo ordinario:

€ 13.054.334,57 come da dettagli allegato.

Dato superiore a quanto accantonato con il metodo semplificato al 31.12.2018 € 12.259.598,61.

Si fornisce il seguente calcolo provvisorio, in attesa del riaccertamento dei residui, del FCDE in relazione ai dati relativi al conto consuntivo 2019 secondo il metodo ordinario: **14.513.010,81 come da dettagli allegato.**

Dato superiore a quanto accantonato con il metodo semplificato e pertanto nel 2020 all'approvazione del conto consuntivo sarà necessario provvedere alla sua ricostituzione tramite spalmatura del disavanzo negli anni così come permesso dalle nuove normative. Comunque la consistenza del FCDE nel consuntivo 2019 sarà possibile determinarla in maniera certa e definitiva solo al riaccertamento dei residui attivi in corso di ricognizione ma ancora da definire.

Secondo quanto dichiarato dall'Ente, ove il FCDE fosse stato calcolato con metodo ordinario lo stesso avrebbe avuto il valore di euro 13.054.334,57, quindi circa 800.000,00 euro in più rispetto a quanto effettivamente accantonato.

Sul punto, occorre rilevare che, data la situazione critica in cui versa l'Ente, in termini di carenza di liquidità e di difficoltà cronica nella riscossione delle entrate, lo stesso avrebbe dovuto valutare con maggiore attenzione il ricorso al metodo cd. semplificato, posto che, secondo quanto previsto dai principi contabili, "l'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019". Tale rischio, che l'Ente conferma laddove già esplicita il ricorso alle previsioni di cui all'art. 39-quater del D.L. n. 162/2019, era, difatti, ben prevedibile alla luce della situazione finanziaria complessiva, tenuto anche conto che la parte disponibile del risultato di amministrazione (lett. E) risulta pari a zero sia al 31/12/2015, sia 31/12/2017 sia a 31/12/2018, mentre al 31/12/2016 la stessa comunque ammonta a soli 17,70 euro.

Tenuto conto, pertanto, che il calcolo del FCDE a consuntivo con metodo ordinario è strettamente correlato all'andamento delle riscossioni in c/residui nell'ultimo quinquennio, è ragionevole ritenere che l'Ente, ove avesse fatto ricorso a tale metodo, si sarebbe trovato in una situazione di disavanzo, da dover ripianare secondo le ordinarie previsioni di legge.

Ciò posto, si richiede all'Ente e all'Organo di revisione un'attenta valutazione della congruità del FCDE a consuntivo 2019, unitamente ad un'attenta analisi delle entrate da considerare di dubbia e difficile esazione. In particolare, si attenziona l'Ente sulla necessità di motivare, dandone adeguata illustrazione della Nota integrativa, circa le entrate che non considera di dubbia e difficile esazione, al di fuori delle ipotesi di esclusione espressamente previste dai principi contabili (crediti da altre PA, crediti assistiti da fidejussione ed entrate tributarie accertate per cassa).

Con riserva di ogni futura verifica sui prossimi questionari.

2.F. Gestione della mole dei residui attivi e passivi e mancato rispetto dei tempi di pagamento.

Con riferimento alla gestione della consistente mole dei residui attivi e passivi, l'Ente comunica che:

Per le entrate si ribadisce già quanto già ribadito nei punti precedenti ed in particolare al punto 2. Miglioramento delle capacità di riscossione.

Mentre per quanto concerne i residui passivi, la riduzione dello stock del debito si attua migliorando la velocità dei pagamenti, o riducendo le spese, ma ciò è possibile, sempre in rapporto alla liquidità disponibile, e quindi diventano fondamentali le azioni che sono state attivate ed in corso di attivazione da parte del comune di Sperlonga al fine della velocizzazione degli incassi e in particolare al potenziamento dell'attività di recupero dell'evasione tributaria e in genere di tutti i ritardi o omissioni di pagamento riscontrabili.

Nel riportarsi a quanto già sopra evidenziato in merito all'inefficienza della riscossione delle entrate, si sottolinea, in termini più generali, che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 118/2011, con l'armonizzazione contabile "per effetto della gestione ordinaria dei residui, che comporta ogni anno la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione di vecchi crediti, lo stock di residui attivi dovrebbe tendere ad una naturale stabilizzazione, mentre i residui passivi devono tendere verso una progressiva riduzione" (vd. deliberazione n. 9/SEZAUT/2016/INPR).

Si richiede, dunque, all'Ente di monitorare attentamente i residui attivi, nonché di migliorare la gestione della riscossione delle entrate, specie in c/residui, di titolo I e di

titolo III, effettuando un'analisi scrupolosa degli stessi in sede di riaccertamento, al fine di evitare che il mantenimento di una cospicua mole di residui attivi possa "inquinare" la trasparente determinazione della gestione di competenza e, a cascata, del risultato di amministrazione.

In merito ai residui passivi, si evidenzia la criticità correlata al mancato rispetto dei tempi di pagamento, rispetto a cui l'Ente dichiara che:

Fonte: sito web Comune	2015	2016	2017	2018	2019
Indicatore tempestività dei pagamenti	66,14	65,72	65,38	63,33	36,81
Importo annuale pagamenti posteriori alla scadenza	2.469.786,08	2.055.738,05	1.786.755,13	1.811.375,98	2.016.836,32

Come si può notare dal prospetto i tempi sono diminuiti e si è aumentata la quantità dei pagamenti, anche se, ancora con leggero ritardo nei pagamenti, dovuto appunto alla carenza di liquidità.

Il rispetto dei tempi di pagamento è legato a quanto già relazionato in relazione al punto 2, in considerazione della disponibilità delle somme al fine del pagamento relativo. Comunque la prima misura adottata dall'Ente per il miglioramento dei pagamenti è sicuramente quella del reperimento delle risorse con il potenziamento di tutta l'attività di recupero dell'evasione e delle attività di velocizzazione delle riscossioni. Inoltre L'Ente a attivato la misura della velocizzazione della tempistica dell'attività istruttoria della liquidazione, a partire dall'acquisizione della fattura tramite il sistema di interscambio, fermo restando il rigore della forma nel controllo della fase, in tempi congrui, tutto ciò al fine di permettere l'emissione del mandato nei 30 giorni. Però la misura fondamentale è la disponibilità finanziaria dell'Ente, tema già trattato nei punti precedenti.

Sul punto, si attenziona all'Ente, sin da ora, la disciplina di cui all'art. 1, commi 859 ss., della legge n. 145/2018 (come modificati dall'art. 1, commi 854 e 855 della legge n. 160/2019), con cui vengono introdotte, a partire dal 2021, misure più severe a garanzia dell'effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello europeo, e ciò tramite norme qualificate come "principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica", ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Viene, difatti, imposta la creazione di uno specifico Fondo di garanzia dei debiti commerciali, quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l'effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti.

Con riserva di ogni ulteriore verifica sui prossimi questionari.

2.G. Accantonamento a titolo di Fondo contenzioso.

Con riferimento al Fondo contenzioso, tenuto conto che lo stesso l'Organo di revisione raccomandava un incremento di tale accantonamento alla luce del contenzioso in essere presso l'Ente, in sede istruttoria è emerso che:

Con riferimento al contenzioso la situazione è la seguente, come da relazione allegata:

- 1. Le sentenze esecutive che provengono dal contenzioso riguardante le S.c.d.s, per la maggior parte sentenze del Giudice di Pace/Tribunale che una volta valutata la non ricorribilità da parte dell'Ufficio della Polizia Locale, le stesse vengono liquidate con specifiche determine in linea con le dotazioni finanziarie previste.
- 2. Inoltre vi è un contenzioso in essere con i proprietari delle aree sulle quali fu costruito, molto tempo fa, un complesso di appartamenti in cooperativa, già oggetto di una sentenza di 1° grado che vede il Comune soccombente al pagamento in solido con il consorzio che ha realizzato l'intervento edilizio, oggetto di impugnativa in Appello e di altra iniziativa giudiziaria del Comune tendente al recupero, eventuale, delle somme non conguagliate all'epoca dal Consorzio. Per quanto riguarda questo contenzioso e la sentenza di 1° grado citata l'Ufficio competente ha in corso un'istruttoria che sarà sottoposta al Consiglio.
- 3. In ultimo vi è un vecchio contenzioso con il Consorzio Acquedotti Riuniti Aurunci C.A.R.A-, Consorzio da anni in liquidazione, non ancora definito per il quale risultano accantonate somme disponibili per un eventuale e non auspicabile soccombenza.

Tuttavia nel redigendo Rendiconto per la gestione 2019 saranno previste ulteriori somme nel Fondo Spese per rischi contenzioso.

Il servizio finanziario fa presente che attualmente lo stanziamento tocale nel fondo passività potenziale si attesta all'importi di € 325.000,00 al 31.12.2018 a cui si aggiungeranno le somme da accantonare nel rendiconto 2019 (previste nel fondo € 100.000,00).

Nel prendere atto che l'Ente intende incrementare, in sede di consuntivo 2019, l'accantonamento a titolo di Fondo contenzioso, si raccomanda un attento monitoraggio del contenzioso in essere, nonché un'attenta valutazione di quello potenziale, evidenziando, sul punto, lo specifico onere dell'Organo di revisione di verificare la congruità degli accantonamenti e di monitorarne nel tempo l'adeguatezza. Sul punto, la Sezione ritiene utile rammentare l'importanza dell'effettuazione della ricognizione del contenzioso in corso presso l'Ente, ai fini della corretta applicazione delle previsioni di cui al punto 5.2, lett. h), dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011. A tale proposito, difatti, si fa presente che "h) nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso),

con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso. In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio). In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione). E' parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza. L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti". Con specifico riferimento all'onere di verifica di congruità degli accantonamenti da parte dell'Organo di revisione, si fa presente, altresì, che l'adeguatezza di tale valutazione va monitorata nel tempo, al fine di evitare l'insorgenza di possibili ed improvvisi oneri di rilevante entità finanziaria a cui il bilancio non riesce a dare copertura. È necessaria, peraltro, una chiara e trasparente definizione dei criteri adottati per la quantificazione dell'accantonamento in parola, da esplicitare nei documenti che accompagnano il bilancio e il rendiconto (nota integrativa e relazione sulla gestione), ai sensi dell'articolo 11, comma 5, lett. a) e comma 6 del d.lgs. n. 118/2011. La valutazione della passività potenziale deve, difatti, essere sorretta dalle conoscenze delle specifiche situazioni, dall'esperienza del passato e da ogni altro elemento utile e deve essere effettuata nel rispetto dei postulati del bilancio ed in modo particolare quelli di imparzialità e verificabilità (così, da ultimo, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige, deliberazione n. 57/2019/PRSE).

Particolare rilievo assume, altresì, il controllo e la verifica, da parte dell'Ente, della corretta costituzione dei vincoli del risultato di amministrazione che, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 187, comma 3-ter del TUEL, devono essere utilizzati esclusivamente alla ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge

Con riserva di futura verifica sui prossimi questionari.

2.H. FPV e mancato rispetto dei cronoprogrammi di spesa.

In merito al FPV e, in particolare, alla mancanza di cronoprogrammi dettagliati (vd. domanda 3.2.1 pag. 8 del questionario 2018), l'Ente chiarisce che "per superare la carenza di organico in un settore strategico quale è quello tecnico il comune in accordo con gli altri comuni ha provveduto all'assunzione, attraverso concorso pubblico a tempo indeterminato, di un ingegnere responsabile che sta provvedendo all'espletamento di tutte le attività relative".

Ciò posto, nel rinviare a quanto stabilito dai principi contabili in tema di FPV al punto 5.4 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, si raccomanda all'Ente di osservare scrupolosamente la nuova competenza finanziaria cd. potenziata, verificando la corretta reimputazione degli impegni secondo il criterio dell'esigibilità, che non può prescindere dalla conformità alla stimata evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.

Tale verifica va evidentemente condotta unitamente tra il settore tecnico e il settore finanziario, affinché il percorso di utilizzo delle entrate, in un periodo di tempo

ultrannuale, sia trasparente e attendibile e ciò non può prescindere dalla sussistenza di un adeguato cronoprogramma.

Con riserva di ogni futura verifica sui prossimi questionari.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio ACCERTA

Le criticità di cui in parte motiva

RICHIEDE all'Ente

- di adoperarsi nell'azione di "risanamento" degli equilibri di cassa, adottando, allo stesso tempo, un atteggiamento prudenziale nel determinare la copertura delle spese in bilancio.
- di proseguire nell'analisi e nel monitoraggio delle cause che hanno determinato gli squilibri nella gestione di cassa e il reiterato e cospicuo ricorso all'anticipazione di tesoreria, individuando l'origine degli scompensi prodotti rispetto al bilancio di competenza, distinguendo i risultati ottenuti fra parte corrente, conto capitale e partite di giro e, in termini analoghi, per quelli derivanti dalla gestione dei residui.
- adoperarsi per il rispetto dei parametri di deficitarietà, tenuto conto delle attuali criticità principalmente correlate alla carenza di liquidità, al cospicuo ricorso all'anticipazione di tesoreria e all'incapacità di riscossione dell'Ente, come evidenziate in parte motiva.
- un'attenta valutazione della congruità del FCDE che verrà accantonato a consuntivo
 2019, unitamente ad un'attenta analisi delle entrate da considerare di dubbia e difficile esazione, nel rispetto di quanto previsto dai principi contabili.
- di migliorare l'efficienza della riscossione delle entrate, specie in c/residui, di titolo
 I e di titolo III.
- di monitorare e migliorare il rispetto dei tempi di pagamento, ai sensi del d.lgs. n. 231/2002.
- un attento monitoraggio del contenzioso in essere, nonché un'attenta valutazione di quello potenziale, valutando idonei accantonamenti nel risultato di amministrazione, nel rispetto del principio di prudenza e di quanto previsto dal punto 5.2 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.

 di osservare scrupolosamente la nuova competenza finanziaria cd. potenziata, verificando la corretta reimputazione degli impegni secondo il criterio dell'esigibilità, che non può prescindere dalla conformità alla stimata evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.

INVITA l'Organo di Revisione

a vigilare scrupolosamente, ai sensi dell'articolo 147-quinquies del TUEL, sugli equilibri finanziari dell'Ente, con particolare riferimento alla gestione della cassa, al cospicuo ricorso all'anticipazione di tesoreria, all'efficienza della riscossione delle entrate, nonché alla congruità del FCDE e del Fondo contenzioso da accantonare nel risultato di amministrazione.

DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione dell'Ente;
- che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 3 aprile 2020.

IL MAGISTRATO RELATORE

IL PRESIDENTE

Marinella COLUCCI

Roberto BENEDETTI

Depositata in Segreteria il 21 aprile 2020

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto Aurelio Cristallo